



COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(come modificato con D.C.C. 66/35 del 17.12.14 - D.C.C. 16 del 27.04.15 - D.C.C. 56 del 30.11.2017 – D.C.C. 45 del 15.11.2018 – D.C.C. 40 del 25.08.2022)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Livinallongo del Col di Lana ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo n.23/2011 e negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art.4 del D.L. 24 aprile 2017, n.50.
- 2) Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi di gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Livinallongo del Col di Lana, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 2) L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2013.
- 3) L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla legge regionale in materia di turismo e dalla L.R. di disciplina dell'esercizio dell'attività agrituristiche) e negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art.4 del D.L. 24 aprile 2017, n.50 ubicati nel territorio del Comune di Livinallongo del Col di Lana.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

- 1) L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Livinallongo del Col di Lana, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
- 2) I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - il gestore della struttura ricettiva di cui all'art.2, comma 3;
 - il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art.4, co.5-ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017;
 - l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art.4, co.5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4

Esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Livinallongo del Col di Lana;
 - b) i minori entro il 12° (dodicesimo) anno di età;
 - c) gli appartenenti alle forze dell'ordine e della protezione civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - d) in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione:
 - o tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale;
 - o gli appartenenti alle associazioni di volontariato;
 - e) i lavoratori dipendenti che soggiornano nel Comune di Livinallongo del Col di Lana per motivi di lavoro;

Articolo 5

Misura dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
- 2) Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000 n.267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
- 3) Nelle strutture di cui all'art.2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di giorni dieci consecutivi.

Articolo 6

Obblighi tributari

- 1) I soggetti indicati all'art.3, co.2 sono tenuti ad informare i propri ospiti, esponendo in appositi spazi un cartellino plurilingue, redatto e fornito dall'Amministrazione, relativo all'applicazione, all'entità e all'esenzione dell'imposta di soggiorno.
L'informativa sull'applicazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere pubblicata sui siti internet dei gestori delle strutture, degli intermediari e dei soggetti gestori dei portali telematici.
- 2) I soggetti indicati all'art.3, co.2, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente essere accreditati al sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno accedendo con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), nonché con la C.I.E. qualora attivata.
I soggetti indicati all'art.3, co.2, dichiarano all'Ufficio Tributi del Comune di Livinallongo del Col di Lana, il numero di coloro che hanno pernottato e il numero di presenze imponibili ed esenti relativi ad ogni stagione turistica; tale dichiarazione va fatta quattro volte all'anno, come segue:
 - entro il 15 aprile dichiarazione per il periodo dal 01 gennaio al 31 marzo (I° TRIMESTRE),
 - entro il 15 luglio dichiarazione per il periodo dal 01 aprile al 30 giugno (II° TRIMESTRE),
 - entro il 15 ottobre dichiarazione per il periodo dal 01 luglio al 30 settembre (III°TRIMESTRE),
 - entro il 15 gennaio dichiarazione per il periodo dal 01 ottobre al 31 dicembre (IV° TRIMESTRE),mantenendo l'obbligo di effettuare la dichiarazione anche in assenza di pernottamenti.

La dichiarazione è effettuata e trasmessa al Comune con modalità telematica obbligatoria.

- 3) Al fine di garantire la tutela dei dati, degli atti, dei documenti, delle informazioni e delle notizie di cui al comma 2 art. 6 e al comma 2, punto a) e b) dell'art. 8, il Comune provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, alla emanazione di apposite disposizioni che ne regolano la raccolta, l'elaborazione, l'accesso, l'analisi, l'utilizzo e la tutela.
- 4) I soggetti indicati all'art.3, co.2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e sono responsabili della presentazione della dichiarazione cumulativa annuale che va inoltrata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La presentazione delle dichiarazioni trimestrali non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione cumulativa.
- 5) I soggetti indicati all'art.3, co.2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7

Versamenti

- 1) I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Livinallongo del Col di Lana.
- 2) I soggetti indicati all'art.3, co.2 effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, utilizzando esclusivamente la piattaforma Pago Pa, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre:
 - entro il 15 aprile dichiarazione per il periodo dal 01 gennaio al 31 marzo (I° TRIMESTRE),
 - entro il 15 luglio dichiarazione per il periodo dal 01 aprile al 30 giugno (II° TRIMESTRE),
 - entro il 15 ottobre dichiarazione per il periodo dal 01 luglio al 30 settembre (III°TRIMESTRE),
 - entro il 15 gennaio dichiarazione per il periodo dal 01 ottobre al 31 dicembre (IV° TRIMESTRE)".

Solo qualora vi sia una "oggettiva impossibilità tecnica", il versamento potrà avvenire tramite sistema bancario.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

- 1) Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.6.
- 2) Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione i fini dell'attività di accertamento sull' imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art.1, comma 792 della legge 160/19 in materia di accertamento esecutivo.
- 3) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i soggetti responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai soggetti responsabili degli obblighi tributari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) individuare forme di collaborazione con l'Ufficio I.A.T. e l'Associazione Arabba Fodom Turismo, operanti sul territorio al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti, con particolare riferimento ai dati concernenti le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, anche attraverso la consultazione del modello "ISTAT C/59" relativo alla rilevazione statistica delle presenze e degli elenchi delle case e degli appartamenti in affitto;
 - d) individuare forme di collaborazione con altri Enti ed Istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.
- 4) La mancata presentazione della documentazione richiesta e/o la mancata risposta ai questionari sarà sanzionata nelle modalità previste dal successivo art.9 comma 5 del presente Regolamento.
- 5) Le disposizioni in materia di rateazione, per le somme richieste con avviso di accertamento esecutivo, sono disciplinate dal vigente Regolamento delle Entrate comunali.

Articolo 9

Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

- 2) Per l'omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari nei termini previsti dall'Art. 7 comma 2 del presente Regolamento, si applica la sanzione tributaria pari al 30% del dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97 e gli interessi calcolati secondo le norme vigenti, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili come previsto dall'art. 180 del decreto Legge 34/2020.
- 3) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 100,00, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa entro i termini previsti all'art 6, comma 4 del presente Regolamento, si applica la sanzione tributaria, prevista dall'articolo 180 del Decreto Legge 34/2020 pari al 200% dell'importo dovuto.
- 4) Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, mancata esposizione in luoghi ben visibili all'ospite, all'interno della struttura, del foglio informativo dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e sul sito internet della struttura stessa i soggetti responsabili degli obblighi tributari saranno passibili di sanzione amministrativa pecuniaria di €. 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 5) Per l'omessa/tardiva risposta ai questionari o mancato/tardivo invio della documentazione richiesta da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del presente Regolamento si applica la sanzione di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs 267/00.
- 6) Per ogni altra violazione al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs 267/00 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981.
- 7) Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.

Articolo 9 bis

Ravvedimento operoso delle sanzioni tributarie

- 1) Sulle sanzioni tributarie commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del Decreto Legge 34/2020) è applicato il ravvedimento operoso stabilito dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 472/97. Il ravvedimento operoso è possibile sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo, regolarizzato spontaneamente, la sanzione è commisurata come segue:
 - **Versamento effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell' 1,5%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.
 - **Versamento effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza: sanzione dell' 1,67%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.
 - **Versamento effettuato entro 1 anno dalla data di scadenza: sanzione del 3,75%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.
 - **Versamento effettuato entro 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 4.29%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.
 - **Versamento effettuato oltre i 2 anni dalla data di scadenza: sanzione del 5%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.

- **Presentazione della dichiarazione cumulativa entro i 90 giorni dalla data di scadenza** (30 giugno dell'anno successivo): **sanzione del 20%** unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.
- 2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché al pagamento degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, su modulo idoneo predisposto dall'ufficio tributi.

Articolo 10

Riscossione coattiva

- 1) Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Livinallongo del Col di Lana da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a €. 2.000,00 la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.
- 3) Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a €. 15,00 per ciascuna stagione turistica.

Articolo 12

Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

- 1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2013.
- 2) Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
- 3) Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il Regolamento per la disciplina Generale delle Entrate approvato con deliberazione consiliare n.22 del 28.03.2007.

* * * * *